



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Bolletta non dovuta se è stato sostituito il contatore senza avvisare**

Autore: Redazione | 28/04/2014



***Viola il principio di buona fede il gestore della rete idrica che  
sostituisce unilateralmente il contatore senza acquisire il consenso  
scritto dell'utente.***

Stop alla maxi-fattura se il gestore del servizio ha sostituito il contatore senza avvisare l'utente

Annullata la bolletta dell'acqua. Viola il principio di buona fede l'iniziativa unilaterale del fornitore che è comunque tenuto a verificare il consumo: ecco perché è importante lo strumento di rilevamento

Non va pagata la bolletta dell'acqua se il fornitore del servizio idrico sostituisce il contatore senza darne comunicazione all'utente. Tale comportamento, infatti, è contrario ai principi di **correttezza** e **buona fede** che, il codice civile, impone nell'esecuzione di qualsiasi tipo di contratto, sia anche quelli per la fornitura delle utenze come luce, acqua e gas.

A dirlo è il Giudice di Pace di Agrigento, in una recente sentenza **[1]**.

Anche se esiste l'**autolettura**, essa non è un obbligo per il cittadino che usufruisce del servizio, ma un semplice onere. Che significa ciò? Che se l'utente omette di comunicare al gestore il consumo effettivo, sarà tenuto a pagare solo l'**eventuale conguaglio** in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.

Spetta invece sempre alla società che gestisce il servizio idrico di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del **consumo** per accertare se eventualmente il titolare dell'utenza abbia pagato somme superiori al dovuto. E il vero consumo si può accertare soltanto con la **lettura del contatore**.

Del resto, già in passato l'Autorità Garante per l'Energia e il Gas aveva precisato **[2]** che la **sostituzione del contatore** può avvenire unicamente con il **consenso scritto** del cliente; in tale occasione, quest'ultimo, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Il giudice togato coglie la palla al balzo per ricordare come il principio di **buona**

**fede**, applicabile a tutti i contratti non solo nella fase di costituzione, ma anche in quella successiva di esecuzione e attuazione, richiede che le parti si comportino, tra loro, in modo **corretto**. E ciò non solo riguardo ai rapporti nell'ambito del singolo contratto, ma anche con riferimento al complessivo assetto di interessi **sottostanti** all'esecuzione del contratto stesso.

Insomma, è dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'**interesse della controparte** in modo da conservare integre le reciproche ragioni e interessi.

La violazione di tale obbligo implica la possibilità, per l'utente, di chiedere al giudice l'annullamento della **fattura** per il servizio idrico ricevuto o, comunque, la riduzione della stessa a un importo equo.

## **Note**

**[1]** GdP Agrigento, sent. n. 163/14. **[2]** Art. 11 comma 11.2 della deliberazione 28.12.1999. *Autore immagine: 123rf.com*